

**Contributi** - Gestione ex Enpals - Addetti alla ricezione di scommesse ippiche e sportive - Irrilevanza della natura autonoma o subordinata della prestazione - Attività lavorativa rientrante nel settore dello spettacolo - Obbligo contributivo - Sussiste.

**Tribunale di Milano - 11.03.2016 n. 739 - Dr.ssa Florio - F. S.r.l. (Avv.ti Turco e Cappiello) - INPS Gestione ex Enpals (Avv. Marsico).**

*L'obbligo assicurativo nei confronti dell'INPS Gestione ex Enpals, in favore dei lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo - quali, nel caso di specie, gli addetti alla ricezione di scommesse ippiche e sportive - sussiste, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro prestazione, per la sola appartenenza alla categoria professionale.*

**FATTO e DIRITTO** - Con ricorso depositato in data 23.3.2015, F. S.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, sezione Lavoro, l'INPS chiedendo di annullare, revocare o comunque dichiarare privo di effetti l'avviso di addebito n. 364 2015 00000080 17 000, notificato dall'INPS Gestione EX-ENPALS - Sede di Milano - in data 13 febbraio 2015; con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver svolto attività di commercializzazione di giochi pubblici per conto di SNAI, di essersi avvalsa di contratti di lavoro subordinato per la gestione delle agenzie e lo svolgimento di attività amministrative e, per il resto, nell'impossibilità di programmare anticipatamente la forza lavoro necessaria per svolgere le attività di accettazione delle scommesse e delle giocate ed attività accessorie, di aver avuto collaboratori a progetto che, nella gestione del programma di lavoro avrebbero sempre operato in regime di piena autonomia.

Si è costituito ritualmente in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di lite.

Verificata la possibilità di una definizione in via amministrativa della questione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del giorno 8.3.2016 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

Va preliminarmente osservato che, in diritto, F. S.r.l. in liquidazione ha eccepito il mancato rispetto da parte dell'ente convenuto del termine di notificazione ex art. 14 L.689/1981. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata, in quanto il richiamo all'art. 14 L.689/1981 appare del tutto inconferente nel caso di specie, in cui si verte di un'omissione contributiva da parte di una persona giuridica, fuori dunque dall'ambito applicativo della L.689/1981.

Nel merito, il ricorso è infondato e va integralmente rigettato. Sulla base delle informazioni desunte dal verbale unico di accertamento AL89001/2013-451-01 del 2.12.2013, l'INPS Gestione EX ENPALS ha intimato alla parte ricorrente il pagamento dei crediti contributivi dovuti a favore della Gestione lavoratori dello spettacolo.

Si rammenta, sul punto, che "la competenza assicurativa dell'Enpals è determinata non dal settore produttivo di appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge, di talché in relazione alle categorie inserite nella legge istitutiva nonché nei decreti ministeriali successivi (purché appartenenti al settore dello spettacolo) - la valutazione dell'obbligo contributivo e quindi l'appartenenza al settore dello spettacolo sono state oggetto di decisione legislativa, sottratta al sindacato giudiziale". (Cass., sez. L, sent. n. 12824/2002).

Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia appena citata, "l'assicurazione Enpals, configurante un regime speciale rispetto a quello AGO, si struttura in un sistema che fa riferimento alle categorie professionali ed è proprio la categoria che delimita l'ambito di intervento e quindi l'area dei soggetti tutelati; il DLCPS del 1947 prevede infatti la iscrizione obbligatoria solo per determinate categorie ed è sufficiente l'appartenenza del lavoratore ad una di esse per far scattare l'obbligo del soggetto che ne utilizza le prestazioni (sia in regime di subordinazione, che in regime di autonomia) al versamento dei contributi all'Enpals." Dal momento che né il DLCPS del 1947, né le norme successive fanno alcun riferimento all'attività espletata dal soggetto utilizzatore, per costante giurisprudenza di legittimità va ritenuto che l'obbligo contributivo nei confronti dell'Enpals sorga in tutti i casi in cui un soggetto appartiene alle categorie professionali normativamente individuate.

Ne deriva che l'obbligo assicurativo in favore dei lavoratori elencati nel citato art. 3 del DLCPS del 1947 e nei decreti ministeriali successivi (appartenenti al settore dello spettacolo) sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro prestazione, per la sola appartenenza alla categoria professionale (in questo senso, Cass., S.U., n. 581 del 1999, in motivazione; Sez. Lav., 27 agosto 2003 n. 12548, in motivazione). Tanto premesso in via generale, nel caso di specie sulla base di quanto previsto dal D.M. 15.3.2005 di Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito

presso l'ENPALS, che ha integrato e ridefinito i gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, l'ente convenuto ha ricondotto l'attività dei collaboratori di F. S.r.l. in liquidazione a "impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche".

In proposito, a prescindere dalla validità del contratto di collaborazione a progetto e dalla qualifica da attribuire ai rapporti di lavoro oggetto di accertamento, è la stessa parte ricorrente a dare atto in ricorso (cfr. pag. 4) del fatto che il programma di lavoro affidato ai collaboratori riguardava l'accettazione ed il pagamento di scommesse ippiche e sportive: la circostanza che tale attività fosse svolta per conto di SNAI nelle sedi operative della società ricorrente (e non di una sala da corsa o agenzia ippica) non costituisce un elemento dirimente, posto che - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - ciò che fonda l'obbligo contributivo è l'attività svolta dal prestatore.

Anche l'istruttoria svolta ha confermato che i collaboratori si occupavano di accettazione e pagamento delle scommesse che, come indicato in ricorso dalla stessa società ricorrente, erano sia ippiche che sportive.

Il teste N. ha infatti dichiarato: "si occupavano della ricezione delle scommesse al terminale, ricevevano i soldi dai clienti e pagavano le eventuali vincite. (...) Si limitavano a sedersi e ricevere le scommesse."

La teste Arcidiacono ha rammentato: "Ho lavorato per F. dal 2008 al marzo 2013, ero adibita ad emettere scommesse e a versare i pagamenti delle scommesse, nella filiale di S.M. (...) ero stata assunta con mansioni di sportellista, per accettare scommesse ed emettere il ticket, e in caso di vincita versare il pagamento."

Il teste D.P. ha riferito: "Ho lavorato per la convenuta, ho cominciato credo a dicembre 2011, fino ad aprile 2013. Lavoravo in cassa, facevo le giocate, gestivo i soldi della cassa.". Sulla scorta delle argomentazioni appena esposte, il ricorso va dunque integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

*(Omissis)*

---